

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- I^A SEZIONE -

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 35/00 proposto da BARTALENA Gaetano e BARTALENA Giovanni rappresentati e difesi dagli avv.ti prof.ri Giuseppe Morbidelli e Riccardo Villata ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, in Firenze, via Lamarmora n. 14,

c o n t r o

- il Comune di Pisa, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Renata Ridondelli e Gloria Lazzeri, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo T.A.R.;

- l'Azienda sanitaria locale – ASL – n. 5 di Pisa, in persona del Direttore generale in carica, difesa e rappresentata dall'avv. prof. Marcello Clarich, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Simone Nocentini, in Firenze, via de' Rondinelli n. 2,

per l'annullamento

del decreto 19 novembre 1999 n. 471 del Dirigente del Comune di Pisa, 5° Settore Servizio Amministrativo U.O.C. Espropri il

N. 97 REG. SENT.
ANNO 2005
n. 35 Reg. Ric.
Anno 2000

Pubblicazione motivazione
art.4 L.205/00 a seguito di
dispositivo

N. 103 del 06.12.04

quale, previo annullamento della determinazione n. 437 del 4 novembre 1999, dispone l'espropriazione definitiva in favore dello stesso Comune del terreno di proprietà dei ricorrenti, identificato al NCT fg. 11, mapp. 68 e 69.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intime;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, alla pubblica udienza del 1° dicembre 2004, il dott. Bernardo Massari;

Uditi, altresì, per le parti i rispettivi patrocinatori, come da verbale d'udienza;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

F A T T O

I ricorrenti sono proprietari di un'area sita lungo le vie Milano, Torino e Palermo nel Comune di Pisa che, al momento dell'acquisto, sulla base degli strumenti urbanistici dell'epoca, era edificabile.

In forza del PRG del 1963-65 l'area in questione veniva gravata di un vincolo a contenuto espropriativo con destinazione a servizi scolastici che, peraltro, non veniva mai portato a compimento.

Con nota dl 23 febbraio 1988 il Comune di Pisa respingeva il

progetto di lottizzazione a fini edificatori presentato dai deducenti e con deliberazione consiliare del 31 gennaio 1994 approvava un progetto di residenza sanitaria con conseguente variante al PRG approvata con determinazione di Giunta regionale 20 marzo 1995, n. 2609.

Avverso tali atti si gravavano i ricorrenti con distinti ricorsi (n. 1533/88 e n. 4302/96) innanzi a questo Tribunale amministrativo regionale che, previa riunione dei medesimi, con sentenza del 24 novembre 1998, n. 650, dichiarava inammissibile il primo e infondato il secondo.

L'appello proposto dai soccombenti veniva rigettato dal Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n. 6014 depositata il 16 settembre 2004.

Successivamente veniva notificato ai ricorrenti l'avviso con cui il responsabile del procedimento rendeva noto che con deliberazione di Giunta comunale del 30 marzo 1999, n. 471, l'Amministrazione intimata aveva disposto l'occupazione d'urgenza degli immobili in questione.

Anche tale atto veniva impugnato dai deducenti (ricorso n. 1183/99).

Da ultimo l'Amministrazione comunale adottava l'atto in epigrafe con cui era disposta, a conclusione del procedimento, l'espropriazione definitiva in favore dello stesso Comune del terreno di proprietà dei ricorrenti.

Contro tale atto ricorrono i sig.ri Bartalena chiedendone

l'annullamento, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:

1. Invalidità derivata.
2. Violazione di legge con riferimento all'art. 51, comma 3, l. n. 142/1990

Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate opponendosi all'accoglimento del gravame.

Alla pubblica udienza del 1° dicembre 2004 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

D I R I T T O

Con il ricorso in esame viene impugnata determinazione dirigenziale con cui, previo annullamento della determinazione n. 437 del 4 novembre 1999, si dispone l'espropriazione definitiva in favore del Comune di Pisa del terreno di proprietà dei ricorrenti, identificato al NCT fg. 11, mapp. 68 e 69.

Il ricorso non è suscettibile di accoglimento.

Con il primo motivo i ricorrenti deducono vizi di illegittimità derivata dagli atti del procedimento espropriativo presupposti a quello impugnato con l'odierno gravame.

Nella camera di consiglio del 1° dicembre 2004 il Tribunale ha peraltro dichiarato in parte infondati e in parte inammissibili i ricorsi sorretti dalle medesime censure e diretti all'annullamento di detti atti.

Conseguentemente la censura deve essere rigettata.

Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano l'incompetenza

del dirigente comunale, in forza della norma rubricata, ad assumere determinazioni in materia di espropriazione che spetterebbero invece al Sindaco.

Osserva in proposito il Collegio che l'art. 45 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, emanato in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, statuisce che *“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti”*.

Se ne deve concludere che, poiché ai sensi dell'art. 51, comma 3, l. 8 giugno 1990 n. 142 (come modificato dalla norma appena citata), ai dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, l'emanazione del decreto di occupazione d'urgenza, nonché del provvedimento conclusivo di espropriazione per la realizzazione di opere comunali rientra nella competenza dei dirigenti del Comune e non in quella del Sindaco (Cons. Stato, sez. IV, 10 gennaio 2002, n. 102; T.A.R. Piemonte, sez. I, 29 ottobre 2003, n. 1508; T.A.R. Sardegna, 16 febbraio 2000, n. 141).

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I[^], definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Così deciso in Firenze, il 1° dicembre 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori:

dott. Giovanni VACIRCA - Presidente
dott. Giuseppe DI NUNZIO - Consigliere
dott. Bernardo MASSARI - Primo referendario,
est.

F.to Giovanni Vacirca

F.to Bernardo Massari

F.to Mario Uffreduzzi - Direttore della Segreteria

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 12 GENNAIO 2005

Firenze, lì 12 GENNAIO 2005

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

F.to Mario Uffreduzzi

m.p.